



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



A. Licastro

S. Baldassarre - F. Rescigno
A. Iacovino - A. Sarais
L. Leo - J. Ferrer Ortiz
A. Licastro - A. Motilla de Calle

Gli studi e l'insegnamento di Diritto ecclesiastico tra tradizione e innovazione

Angelo Licastro

Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza "Salvatore Pugliatti"

ABSTRACT

Nel solco delle riflessioni sull'eventuale necessità di un ripensamento del campo di interesse e delle prospettive di sviluppo del Diritto ecclesiastico come branca accademica e settore di ricerca, l'A. individua in un conveniente equilibrio tra "tradizione" e "innovazione" le basi su cui costruire il futuro di una disciplina che conservi piena validità nella formazione del professionista esperto in materie giuridiche.

SOMMARIO

1. Il senso di una rinnovata riflessione sul significato dello studio del Diritto ecclesiastico. - 2. Lo stato di salute della disciplina di fronte al mutato atteggiarsi della fenomenologia religiosa. - 3. La necessaria coesistenza tra la prospettiva tradizionale e l'apporto innovativo derivante dai temi legati alle nuove rivendicazioni identitarie. - 4. La questione della nuova denominazione della disciplina.

1. Il senso di una rinnovata riflessione sul significato dello studio del Diritto ecclesiastico

È tornata negli ultimi tempi di grande attualità, tra gli studiosi del Diritto ecclesiastico, la riflessione sullo stato di salute della disciplina, sulla utilità che i vari temi da essa approfonditi hanno per la formazione dell'esperto in materie giuridiche (sia esso giurista teorico o operatore pratico del diritto), sull'avvenire del settore scientifico avente ad oggetto la rilevanza giuridica della dimensione religiosa e degli insegnamenti in esso ricompresi. Si sono rinnovate



anche le discussioni sui rapporti tra Diritto ecclesiastico e Diritto costituzionale, discipline attualmente riunite, quanto a collocazione scientifica nel sistema universitario, all'interno di un unico macro settore concorsuale (12/C), a palese riprova della loro omogeneità e affinità contenutistica e metodologica: definitivamente superate le tensioni dialettiche del passato, riflesso soprattutto della vecchia visione del ramo del diritto (e quindi del relativo ramo della scienza giuridica) concernente la disciplina del fenomeno religioso come *hortus conclusus*¹, incapace di comunicare con il generale sistema normativo a causa del suo specialissimo assetto, si evocano ora nuovi scenari di «dialogo» tra ecclesiastici e costituzionalisti², e dunque percorsi condivisi per un proficuo scambio o confronto di idee e un reciproco arricchimento su temi di comune interesse.

Tutto ciò è, per alcuni versi, positivamente apprezzabile, ma potrebbe anche presagire eventi poco lieti per il Diritto ecclesiastico. Se si prende sul serio il notissimo ed eloquente asserto di Gustav Radbruch, secondo cui «le scienze che hanno motivo di preoccuparsi della loro metodologia sono scienze malate»³, bisogna concludere che a maggior ragione potrebbero non godere di buona salute quelle discipline giuridiche che si interrogano con una certa continuità sul posto da esse occupato nell'ambito della scienza giuridica, che sono alla costante ricerca di una loro precisa identità il più possibile accattivante o che insistono nel proporre una immagine delle loro ricerche sorretta da scopi pratici di più o meno diretta e immediata utilità.

Senza considerare un evidente limite insito in questo tipo di riflessioni, ossia che esse il più delle volte provengono da studiosi appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto di specifica considerazione, risultando così prive di quell'elemento di "terzietà", di estraneità alle questioni discusse, ne-

¹ Usa questa immagine per descrivere la specialità del vecchio Diritto ecclesiastico, N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 7 del 2020, p. 28.

² Cfr. le relazioni presentate al Convegno «Il dialogo tra diritto costituzionale e diritto ecclesiastico» (Siena, 3-4 novembre 2022), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 5/a e n. 5/b del 2023, p. 1 ss.

³ «Wissenschaften, die sich mit ihrer eigenen Methodenlehre zu beschäftigen Anlaß haben, kranke Wissenschaften sind», G. RADBRUCH, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, K. F. Koehler, Lipsia, 1969, p. 253.



cessario per non somigliare troppo a forme di “difesa d’ufficio”, proprio per questo dotate di dubbia attendibilità.

Resta in ogni caso fermo che, sul piano più propriamente metodologico e degli scopi perseguiti, le ricerche di diritto ecclesiastico, a parte alcune indubbe specificità, possiedono caratteristiche sostanzialmente comuni a quelle delle altre branche della scienza giuridica intesa nel suo complesso. Non è dunque in discussione *di per sé* la validità attuale di questo tipo di ricerche, salvo stabilire, anche nella prospettiva di una eventuale ridefinizione del loro campo di indagine, fino a che punto si riveli utile *svilupparne l’approfondimento* anche attraverso la definizione di nuove coordinate da riferire a un insegnamento *specialistico* che possa (continuare a) occupare un posto di tutto rispetto nella formazione degli esperti di domani in scienze giuridiche.

2. Lo stato di salute della disciplina di fronte al mutato atteggiarsi della fenomenologia religiosa

Ci sono diversi indici, più o meno oggettivi, che consentono di misurare lo stato di salute di una disciplina giuridica.

Anzitutto, si deve tenere conto del “peso” (attuale) della sua presenza nei piani di studio dei Corsi universitari di area giuridica e, in una prospettiva più sostanziale (e di lungo periodo), della effettiva corrispondenza tra il posto occupato all’interno del singolo Corso e gli obiettivi formativi del medesimo⁴. Una revisione di questi ultimi in funzione (semplificando un po’) di un rafforzamento di tipo “professionalizzante” della formazione dei nuovi laureati può mettere in crisi gli insegnamenti aventi un taglio prevalentemente culturale (e viceversa) e non è affatto scontato che la doppia veste normalmente riconosciuta alla nostra materia sia effettivamente una caratteristica capace di tenerla indenne dal rischio di ridimensionamenti o perdite di posizione. Il Diritto ecclesiastico può invece senz’altro rivendicare come elemento a proprio favore

⁴ Mi pare, sotto quest’ultimo profilo, assolutamente corretta la prospettiva in cui si muove V. PACILLO, *Tuning project e insegnamento della disciplina giuridica del fenomeno religioso: modelli, contenuti ed esperienze internazionali*, in questa Rivista, n. 65/2023, p. 190. Riferimenti in questo senso già in S. BERLINGÒ, «Passata è la tempesta»? Il «diritto ecclesiastico» dopo la riforma universitaria: riflessioni ex post factum, in G.B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 71 ss.



la sua forte vocazione interdisciplinare, che è a esso addirittura intrinseca, costitutiva cioè del suo assetto interno, dove il fattore religioso opera come *trait d'union* tra istituti, anche molto eterogenei, “nativamente” incardinati talvolta in aree molto diverse dell’ordinamento.

Si è, per altro verso, lamentato uno scarso rinnovamento delle fonti di diritto ecclesiastico⁵, mettendo giustamente in evidenza come una disciplina positiva non possa fare a meno delle norme, sua autentica linfa vitale. Forse non conta la quantità; alla solennità, poi, di un concordato – specie se, come quello vigente, concepito come “accordo-quadro” o “per principi” – si accompagna normalmente una certa stabilità nel tempo, salvo piccole modifiche o integrazioni rese necessarie dal dinamismo dell’ordinamento; qualcosa di analogo vale per le intese con le Confessioni diverse dalla cattolica.

Il punto è che l’insufficiente rinnovamento delle fonti del diritto ecclesiastico riguarda addirittura la normativa che dovrebbe costituire il nucleo fondamentale del nuovo modello di «diritto ecclesiastico della libertà» delineato dalla Costituzione repubblicana: la ritrosia o, forse, la semplice mancanza di interesse a sostituire la vecchia legge sui culti ammessi – notoriamente contenente disposizioni obsolete e non in linea con i principi costituzionali – con una legge organica sulla libertà di religione di moderna concezione, non solo continua a riflettersi per qualche aspetto sulla condizione dei gruppi confessionali diversi dalla Chiesa cattolica privi di intesa (sebbene riconosciuti), ma ha conseguenze sul modo di presentarsi della stessa disciplina del Diritto ecclesiastico, che, una volta privata del baricentro un tempo offerto dal «diritto pattizio», continua a essere alla ricerca di un nuovo asse portante intorno al quale l’interprete potrebbe provare a iniziare a dare ordine e sistematicità alle disposizioni – spesso frammentate – che la compongono⁶.

Aggiungerei che, forse ancora più di un adeguato e organico sviluppo e rinnovamento delle fonti normative, anche la giurisprudenza di settore può rappresentare un indice affidabile della vitalità di una determinata disciplina

⁵ N. COLAIANNI, *Diversità religiose e mutamenti sociali*, in G.B. Varnier, *op. cit.*, p. 147.

⁶ A. LICASTRO, *Una legge per la libertà di coscienza e di religione*, in Zaccaria R. ed altri (a cura di), *La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 303 ss.



giuridica. Le applicazioni giurisprudenziali fanno transitare il «diritto scritto» (nelle leggi) in «diritto vivente», testimoniando che il fatto della vita a esso sottostante reclama una puntuale regolamentazione, attraverso una specifica *concretizzazione* delle regole proprie dell'ordinamento. Anzi, in un ambito disciplinare nel quale si registra uno stallo più o meno grave nello sviluppo delle fonti, potrebbe provenire proprio dal giudice un qualche apporto innovativo, costretto talvolta ad assumere un ruolo (per quanto improprio) di supplenza se vuole essere in grado di offrire risposte che risultino il più possibile al passo con lo sviluppo dell'ordinamento nel suo complesso. A questo riguardo, una puntuale rassegna delle pronunzie annualmente emanate in materia ecclesiastica⁷ ci consegna un dato, almeno per il momento, in qualche misura, confortante, anche se, specie nella materia matrimoniale e in qualche altro settore, si devono recensire una serie di interventi spesso ripetitivi nei contenuti, i quali non fanno che ribadire orientamenti ormai consolidati. Imponente, tuttavia, sempre sul fronte dell'apporto giurisprudenziale, è stato il contributo offerto negli ultimi tempi dalle Corti europee, nelle quali ormai sempre più spesso è destinato ad approdare il contenzioso in materia di tutela delle libertà fondamentali (libertà religiosa compresa).

Va poi sottolineato un dato ancora più significativo. L'inaridirsi delle fonti⁸ che compongono un determinato ramo del diritto o il contrarsi della elaborazione giurisprudenziale a esse relativa possono essere indice del fatto che è la materia da regolamentare o in relazione alla quale applicare il dato normativo ad avere perso d'importanza tra i fenomeni sociali, rivelandosi incapace di sollevare ancora questioni particolarmente urgenti o delicate da meritare un posto tra le priorità nell'agenda governativa e parlamentare o da sollecitare l'intervento del giudice. In questo senso, l'una e l'altro si rivelerebbero come autentici campanelli d'allarme per le sorti future della nostra disciplina. In altri termini, la *rilevanza sociale* della dimensione religiosa non può che riflettersi (per quanto indirettamente) sullo stato di salute del Diritto ecclesiastico inteso come ramo della scienza giuridica.

⁷ Essa è reperibile nel numero 3 dei *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*.

⁸ Parla di «fonti quasi inaridite» riferendosi alla nostra disciplina, N. COLAIANNI, *Diversità religiose e mutamenti sociali*, cit., p. 147.

L'età dell'oro del Diritto ecclesiastico non ha coinciso soltanto con una accezione *in senso forte* della sua specialità. Questo tipo di lettura è corretta, ma si ferma in superficie, senza penetrare nella sostanza che stava dietro a quella specialità. Dietro di essa c'era un dato reale, direttamente riferibile al precipuo campo d'interesse della disciplina, ossia l'«imponente fatto della esistenza e vitalità della Chiesa»⁹, e dunque l'importanza sociale rivestita da quella entità. Sul piano sostanziale, l'«altezza culturale» del Diritto ecclesiastico, come è stato scritto, era data «dall'essere la materia che ne forma oggetto, la proiezione, nel campo del diritto, del grandioso e in parte misterioso fenomeno, iniziatosi con il Cristianesimo, della coesistenza sullo stesso territorio, sulle stesse persone e nei loro stessi cuori, circa rapporti che sono spesso comuni, di due enti così diversi come lo Stato e la Chiesa o, da un altro punto di vista, la società civile e la società religiosa»¹⁰.

La secolarizzazione della società intervenuta nei successivi decenni, per un verso, e, per altro verso, la radicale metamorfosi subita dal modo tradizionale di manifestarsi dell'esperienza religiosa nella odierna quotidianità, che stenta a conservare i tratti della «rappresentatività confessionale» tipici del passato, anche per assumere forme del tutto inedite di «credenza senza appartenenza»¹¹, con spiccata vocazione individualistica, hanno messo radicalmente in crisi questo schema, apparentemente propiziando un proficuo e stimolante allargamento del campo di indagine rispetto a quello (tutto sommato alquanto angusto) di un tempo, ma, nella realtà, spingendo gli studiosi del Diritto ecclesiastico a riposizionare il centro dei loro interessi su un territorio *non più facilmente delimitabile come di loro esclusiva competenza*, riguardando ormai, a conti fatti, le varie possibili estrinsecazioni di *una libertà* (la libertà religiosa) *tra le altre*, necessariamente ricostruita, cioè, come uno dei diversi diritti umani fondamentali spettanti all'individuo.

Restano intatte, ovviamente, tutte le *specificità* proprie di quel diritto, da

⁹ O. GIACCHI, *Diritto ecclesiastico e canonico*, in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Giuffrè, Milano, 1982, p. 384.

¹⁰ O. GIACCHI, *op. cit.*, p. 393.

¹¹ È d'obbligo il riferimento a G. DAVIE, *Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging*, Blackwell, Oxford, 1994.



cogliere, oltre che in relazione alla “specializzazione” del sistema delle fonti quale delineato dalla nostra Costituzione (artt. 7 e 8), «all’interno di una cornice caratterizzata dall’inclusione, in un orizzonte diacronico, delle dinamiche inter-ordinamentali e delle loro proiezioni sociali»¹², anche se queste non si pongono ormai sempre più spesso col loro carattere assorbente e portante di un tempo, lasciando spazio ad altre chiavi di lettura alternative o complementari.

3. La necessaria coesistenza tra la prospettiva tradizionale e l’apporto innovativo derivante dai temi legati alle nuove rivendicazioni identitarie

È comunque innegabile che l’attuale panorama religioso della società italiana, per quanto profondamente mutato rispetto al passato, anziché segnare la fine o un consistente ridimensionamento della riflessione giuridica riguardante l’esperienza religiosa condotta da ricercatori specialisti, come pure si era temuto in certi ambienti, ne abbia invece grandemente stimolato la crescita.

Tutto ciò non appare tanto l’effetto di una sorta di «riscoperta del sacro» (genericamente intesa), di cui tanto si è parlato, o di un accentuato ruolo nello «spazio pubblico» rivendicato e talvolta svolto da alcune delle Confessioni più tradizionali, quanto del rinnovarsi dei problemi legati alla tutela della libertà religiosa indotto dall’esigenza di dare risposte adeguate alle nuove istanze provenienti da soggetti portatori di identità religiose e culturali profondamente diverse da quelle tradizionali.

I problemi della gestione delle «identità religiose diverse», tipici delle società multiculturali, come si avvia a essere anche la società italiana, hanno fatto transitare l’attenzione precipua degli studi di Diritto ecclesiastico dalla dimensione tradizionale, prevalentemente incentrata sulla disciplina dei rapporti tra Stato e Confessioni, a una dimensione (per noi, in buona parte) inedita, aprendo prospettive di indagine su cui si giocherà, a mio parere, il futuro della nostra disciplina.

Basta considerare, sotto l’accennato profilo, a titolo puramente esemplificativo, il tema (già parecchio esplorato, ma) davvero ricco di potenzialità (an-

¹² A. FERRARI, *Il “diritto ecclesiastico”: la perenne attualità di una disciplina, in questa Rivista*, n. 65/2023, p. 101.

che) in futuro per le nostre ricerche, del nuovo diritto antidiscriminatorio di matrice europea, considerato sia con riguardo alle garanzie riguardanti direttamente il fattore di rischio della religione (intesa in senso positivo o negativo), sia con riguardo alle garanzie concernenti altri fattori di rischio (ad es. l'orientamento sessuale) e l'incidenza che su di esse hanno le facoltà scaturenti dal diritto di libertà religiosa.

Questi percorsi di ricerca, destinati a essere sempre maggiormente battuti e a occupare un posto sempre più rilevante nella disciplina, non ritengo, tuttavia, debbano oscurare o appannare l'interesse per i temi oggetto della prospettiva tradizionale di studio del Diritto ecclesiastico. Con la conseguenza che l'approccio scientifico e didattico alle forme di rilevanza attuale del fenomeno religioso sembra ormai caratterizzarsi per la sua *irriducibilità a una unica chiave di lettura o dimensione ricostruttiva*. La prospettiva "classica" non può essere accantonata in quanto obsoleta o ormai incapace di suscitare interesse sul piano della riflessione scientifica e della didattica; non può essere, in altri termini, consegnata al dominio della storia, relegandola fuori dalla parte più vitale e rigogliosa della disciplina. Essa offre al contrario le radici, ben impiantate su solide basi in termini di raffinata elaborazione tecnica e approfondimento culturale, da cui potranno diramarsi in diverse e anche nuove direzioni gli sviluppi legati ai riflessi in ambito giuridico di una materia ormai poliforme, qual è, attualmente, la dimensione religiosa. Sono, ad esempio, convinto che un Corso di Diritto ecclesiastico che non si soffermasse sul richiamo dei Patti lateranensi di cui all'art. 7, secondo comma, Cost., sull'illustrazione della genesi della disposizione e del dibattito scientifico che l'ha riguardata, sul significato della teoria dei «principi supremi» elaborata dalla Consulta, priverebbe le nuove generazioni di giuristi di un prezioso apporto conoscitivo, utilissimo per la loro formazione. Questo indipendentemente dalla questione degli eventuali ristretti limiti di efficacia che la norma oggi, secondo alcuni, conserverebbe o della concreta eventualità che la garanzia da essa prevista sia di fatto invocata in giudizio.

Le difficoltà nel fare coesistere pacificamente «secolarizzazione e ritorno del sacro, [...] privatizzazione della fede e fondamentalismi, [...] appartenenze selettive (flessibili, parziali, temporanee) e appartenenze tradizionali (stabili



ed istituzionalizzate)»¹³, comportano apertura a nuovi ambiti e modalità di rilevanza della religione, ma non automatico superamento delle categorie giuridiche tradizionali impiegate per governare la dinamica delle relazioni istituzionali tra Stato e Confessioni religiose.

4. La questione della nuova denominazione della disciplina

Per tutte queste stesse ragioni può rappresentare un autentico “salto nel buio” il cambio di denominazione della disciplina.

Che la denominazione tradizionale richiami alla mente in maniera immediata solo una parte dell’oggetto del nostro insegnamento e delle nostre ricerche è, per la verità, sempre più evidente, anche quale effetto complementare o indiretto dell’estendersi di quello in ambiti non strettamente riferibili ai rapporti tra Stato e Confessioni; come altrettanto evidente è l’equivocità della locuzione, di cui sempre la dottrina si è mostrata consapevole. Né l’aggiunta dell’aggettivazione «civile», per quanto possa vantare dotte e nobili ascendenze, appare in qualche modo risolutiva, accostando in definitiva due aggettivazioni che esprimono nel linguaggio comune concetti reciprocamente contrapposti, col risultato di disorientare ulteriormente i non “addetti ai lavori” nell’esatta percezione dei contenuti della disciplina.

Il grande pregio della denominazione (ancora oggi più) usuale e consolidata (oltre quello di richiamare immediatamente il patrimonio di contenuti di altissimo pregio frutto dell’elaborazione degli indiscussi Maestri della nostra disciplina)¹⁴ riguarda, tuttavia, la sua capacità di descrivere una materia dotata di intrinseca *organicità e sistematicità*, se si vuole non del tutto confermata, nei fatti, dall’attuale concreto assetto delle sue fonti, data la loro frammentazione di cui si è già detto, ma certamente suscettibile di essere molto bene prefigurata o rappresentata dalla locuzione in esame.

Mi pare innegabile che di una analoga capacità descrittiva sia del tutto priva la locuzione «diritto e religione», che tanta fortuna ha avuto negli ultimi

¹³ M. VENTURA, *Diritto ecclesiastico e Europa. Dal church and state al law and religion*, in G.B. Varnier, *Il nuovo volto*, cit., p. 195.

¹⁴ P. CAVANA, *Diritto ecclesiastico: stato della disciplina, problemi e prospettive*, in questa Rivista, n. 65/2023, p. 130.



tempi tra i cultori della nostra branca accademica e che si candida a sostituire quella tradizionale.

L'ampliamento dell'oggetto giunge ora fino ai confini estremi in cui è possibile rinvenire un qualche nesso tra diritto e religione, ma proprio perché in definitiva anche un nesso labile, sfumato, vago e tutto sommato indefinito, potrebbe giustificare la riconduzione del tema capace di evocarlo all'interno della disciplina, questa rischia di perdere ogni sua (residua) armonia e coerenza interna, riproponendo anche nella denominazione la sconnessione e la disorganicità che purtroppo, in parte, caratterizza, come si è visto, le sue fonti. Si tratta di qualcosa di molto pericoloso, in quanto il senso più profondo di una disciplina positiva non può non essere quello di ricondurre a unità sistematica il materiale normativo da cui essa trae alimento.

Un tempo ci si interrogava, del tutto perspicuamente, se la generica incidenza della religione sulle leggi civili fosse atta a descrivere l'ambito delle ricerche ecclesiasticistiche¹⁵, ribadendosi piuttosto che esse sono rivolte all'«analisi delle specifiche norme attinenti alla dimensione sociale del fenomeno religioso»¹⁶. Una distinzione che, evidentemente, il semplice accostamento lessicale tra diritto «e» religione non riesce in alcun modo a rendere.

Ben più chiare sarebbero altre locuzioni, che pure la dottrina ha di recente individuato, come ad esempio quella di «diritto pubblico delle religioni» (sebbene all'interno di una proposta di ridefinizione del campo di interesse del tradizionale Diritto ecclesiastico tendente a privilegiare la prospettiva dei diritti della persona anziché quella dei culti)¹⁷. Io stesso ho usato la denominazione di «diritto statale delle religioni» nel contesto di una disamina avente a oggetto i diversi sistemi di regolamentazione del fenomeno religioso presenti nei Paesi dell'Unione europea, in relazione ai quali appariva necessaria una definizione il più possibile comprensiva e non “pregiudicata” dalle specifiche accezioni consolidate solo in alcuni degli Stati membri. Ma si potrebbe pensare

¹⁵ Cfr. C. MIRABELLI, *Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica*, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religione e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 66.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ N. COLAIANNI, *Diversità religiose e mutamenti sociali*, cit., p. 149.



anche a espressioni come «diritto delle credenze di religione», o qualcosa di simile, capaci di evocare immediatamente l'oggetto della disciplina in termini ampiamente comprensivi sia dei profili collettivi che di quelli individuali e istituzionali, senza contribuire in alcun modo a ingenerare l'equivoco (a differenza della locuzione «diritto delle religioni») che il «diritto», cui si fa in essa riferimento, possa essere quello degli ordinamenti confessionali e non quello dell'ordinamento dello Stato.

In ogni caso, va evitato che alla nostra disciplina si possa iniziare a guardare come a una sorta di calderone che riunisca insieme questioni del tutto eterogenee, unite soltanto da una qualche e sia pure remota connessione tra dimensione giuridica e dimensione religiosa. Il Diritto ecclesiastico riguarda pur sempre un *diritto* sulle credenze di religione e tale dovrebbe rimanere se si è interessati a fargli conservare i tratti tipici che ne hanno reso così luminoso il suo passato.